APPROFONDIMENTO CIVILE

CCII: il Tribunale di Busto Arsizio chairisce i limiti dell'art. 47 riguardo ai “mutamenti delle circostanze” nel concordato preventivo

Data pubblicazione: 18/04/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Cosa si intende per “mutamenti delle circostanze” nel concordato preventivo?

La giurisprudenza di merito torna a occuparsi del concetto di **mutamenti delle circostanze** previsto dall’**articolo 47, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)**. Questa norma consente al debitore, decorso il termine per proporre reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità, di depositare **una nuova domanda di concordato preventivo**, ma solo al verificarsi di determinati presupposti oggettivi.

Il precedente del Tribunale di Milano e la nuova pronuncia di Busto Arsizio

Dopo il primo vademecum del **Tribunale di Milano (17 ottobre 2024)**, ripreso dal Sole 24 Ore il 24 dicembre 2024, è ora il **Tribunale di Busto Arsizio** a pronunciarsi con un **decreto del 12 febbraio 2025**. Nel caso esaminato, la società ricorrente aveva già depositato **due domande di concordato preventivo**, entrambe dichiarate inammissibili poiché **l’attestazione ex art. 87, comma 3, era stata redatta da un soggetto privo dei requisiti richiesti**, ovvero non iscritto all’albo dei gestori della crisi.

Terza domanda di concordato: nuove premesse o riproposizione camuffata?

A seguito della richiesta di apertura della **liquidazione giudiziale** da parte del Pubblico Ministero, la debitrice ha abbandonato la tesi del “mero disguido” e ha annunciato, con un nuovo legale, l’intenzione di depositare **una terza proposta di concordato**. Questa volta, l’attestazione sarebbe

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

stata redatta da un professionista abilitato e il piano sarebbe stato **parzialmente modificato** con un **maggior apporto economico dei soci**. Secondo la tesi della società, la nuova istanza superava le precedenti in quanto:

- Redatta da un soggetto dotato dei requisiti formali;
- Basata su un piano migliorativo rispetto al passato;
- In grado di garantire maggiore soddisfazione ai creditori.

Il rigetto del Tribunale: nessun vero mutamento delle circostanze

Il **Pubblico Ministero**, però, ha evidenziato che **non vi era stato alcun mutamento sostanziale delle circostanze**, come richiesto dall'articolo 47, comma 5, CCII. La tesi è stata **accolta dal Tribunale di Busto Arsizio**, il quale ha chiarito che:

I mutamenti delle circostanze devono consistere in **elementi oggettivi, nuovi e imprevedibili**, che incidano **sulla situazione economico-aziendale del debitore** e non in semplici **scelte difensive o correzioni di errori pregressi**.

Cosa non costituisce un "mutamento di circostanze":

- La **sostituzione del professionista attestatore**;
- Il **cambio di legale o advisor**;
- La **presentazione di un piano solo marginalmente migliorato**, ma fondato sul medesimo schema di continuità diretta e cessione di immobili.

Perché questa interpretazione è rilevante per il diritto della crisi d'impresa

Accogliere una nozione estensiva di "mutamento delle circostanze" significherebbe **consentire al debitore di eludere indefinitamente** il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Secondo i giudici lombardi, ciò sarebbe in **contrasto con la ratio del Codice della crisi**, che mira a:

- Garantire **certezza e stabilità** nei procedimenti di regolazione della crisi;
- **Evitare abusi del diritto** attraverso continue riproposizioni di proposte solo formalmente nuove;
- **Tutela dei creditori** e dell'interesse pubblico alla celerità della procedura.

Conclusioni: quando è possibile presentare una nuova domanda di concordato?

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio chiarisce che, per essere ammessa una nuova domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII, è indispensabile che:

- Il **mutamento delle circostanze sia oggettivo e sostanziale**;
- Esista un **elemento di novità nella situazione aziendale**, non solo nella strategia difensiva;
- Il nuovo piano **non sia una semplice replica** migliorata del precedente.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati